

## Determinazione dei Servizi Tecnici n. 127 del 07 maggio 2021

OGGETTO: L.P. n. 15/2015 - art. 90 comma 1 lettera c) - esenzione parziale dal contributo di costruzione per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta sulla p.ed. 457 p.m. 2 in C.C. Mezzocorona. Richiedente: sig.ri K. C. e G. A.

## **PREMESSE**

Ai sensi dell'art. 87 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico è richiesto il pagamento del contributo di costruzione.

L'art. 90 della legge appena citata elenca i casi in cui è ammessa l'esenzione dal contributo di costruzione.

Più precisamente l'art. 90, comma 1, lettera c) dispone che il contributo di costruzione non è dovuto "per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969".

Il comma 2 dell'art. 90 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. stabilisce che "l'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a gualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione".

Va rilevato infine che l'art. 87 comma 4 lettera a) della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. stabilisce i requisiti che devono sussistere affinché possa essere riconosciuta l'esenzione parziale per la prima abitazione, e cioè:

- l'unità abitativa deve essere di proprietà del richiedente;
- al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio, anche in relazione alle sue porzioni ideali;



➤ il richiedente deve impegnarsi a stabilire la propria residenza nell'unità immobiliare oggetto di esenzione entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori e mantenerla per i successivi dieci anni.

In data 28.01.2021 al prot. n. 1261 il signor K. C. e a signora G. A. hanno presentato provvedimento in sanatoria "per cambio destinazione d'uso di parte della p.ed. 457 p.m. 2 in C.C. Mezzocorona".

In data 29.03.2021 al prot. n. 3991 il signor K. C. e a signora G. A. hanno presentato domanda di esenzione dal contributo di costruzione per prima abitazione.

Il signor il signor K. C. e a signora G. A. hanno dichiarato:

- di essere proprietario della p.ed. 457 p.m. 2 in C.C. Mezzocorona, Via Pio XII, 15;
- che l'unità immobiliare menzionata è destinata a scopo di prima abitazione;
- di non essere titolare o contitolare, erede o legatario di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale;
- di impegnarsi a trasferire la propria residenza, entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori, nell'alloggio oggetto di agevolazione;
- di impegnarsi a stipulare con il Comune di Mezzocorona una convenzione che preveda l'obbligo a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo, per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Accertata la regolarità della documentazione depositata agli atti si ritiene di poter accogliere la richiesta presentata dal signor K. C. e dalla signora G. A. di esenzione dal contributo di costruzione dovuto a seguito della presentazione del provvedimento in sanatoria di data 28.01.2021 prot. n. 1261 per cambio destinazione d'uso di parte della p.ed. 457 p.m. 2 in C.C. Mezzocorona" da stalla e deposito a locali residenziali.

Considerato che la superficie utile netta soggetta a cambio d'uso da stalla e deposito a locali residenziali è pari a 46,57 mq, per un totale di superficie utile netta totale dell'appartamento pari a mq 83,83 (inferiore quindi a mq 150,00).

In particolare, considerato che la superficie utile netta soggetta a cambio d'uso a seguito della presentazione del provvedimento in sanatoria di data 28.01.2021 prot. n. 1261 è pari a 46,57 mq, si ritiene ammissibile la richiesta di esenzione dalla corresponsione del contributo di costruzione calcolato su suddetta superficie e pertanto pari a 61,12 €/mq x 46,57 mq = € 2.846,35.

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO quanto sopra;

VISTI gli artt. 87 e 90 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm.;

ESAMINATA la documentazione depositata agli atti presentata dal signori K. C. e G. A.;

VISTA la richiesta di esenzione dal contributo di costruzione presentata dallo stesso in data 29.03.2021 al prot. n. 3991;

ACCERTATA la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l'esenzione parziale dal contributo di costruzione:

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 dd. 23/06/2016, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo di convenzione, individuati dalle lettere "A", "B" e "C" relativi rispettivamente all'esenzione per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici diretti al recupero di costruzioni e per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente:

CONSIDERATO come, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e per la contestuale pubblicazione nella sezione speciale "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune, il presente provvedimento concerna:

- beneficiario: K. C. e G. A. (così come individuato nell'istanza presentata, agli atti);
- vantaggio economico: € 2.846,35.

- norma o titolo a base dell'attribuzione: art. 90 comma 1 lettera c) della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: ======;
- struttura competente per l'istruttoria: servizi tecnici;
- responsabile del procedimento: ing. Andrea Bosoni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 di data 10/01/2001 con la quale sono state individuate le competenze dei responsabili dei servizi;

VISTO l'art. 36 del D.P.G.R. 19/05/1999 n. 3/L;

VISTA la L.R. 04/01/1993 n. 1 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

## DETERMINA

- **1. di accogliere** la domanda presentata dal signor K. C. e dalla signora G. A. in data data 29.03.2021 al prot. n. 3991 per l'esenzione dal contributo di costruzione dovuto a seguito della presentazione della domanda di provvedimento in sanatoria "per cambio destinazione d'uso di parte della p.ed. 457 p.m. 2 in C.C. Mezzocorona";
- **2. di subordinare** l'esenzione parziale alla stipula di una convenzione che preveda:
- la dichiarazione del richiedente, che deve essere proprietario della p.ed 457 p.m. 2 in C.C.
  Mezzocorona, oggetto della suddetta agevolazione, in ordine al fatto di non essere titolare, contitolare, erede o legatario di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze famigliari, nel territorio provinciale;
  - l'impegno del richiedente di stabilire la propria residenza nell'edificio oggetto della suddetta agevolazione (p.ed. 457 p.m. 2 in C.C. Mezzocorona) entro un anno dalla fine dei lavori;
  - l'impegno del richiedente a non cedere l'immobile oggetto della agevolazione in questione in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale;
  - la decadenza dal beneficio concesso in caso di cessione dell'immobile in parola con conseguente obbligo del richiedente di versare il contributo dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione;
- **3. di dare atto** che l'esenzione parziale dal contributo di costruzione, che si riconosce al signor K. C. ed alla signora G. A. relativa alla richiesta presentata in data 29.03.2021 al prot. n. 3991 così determinati:

Α	Superficie utile netta totale soggetta a cambio d'uso	46,57 mq
	locali piano terra da commerciale a residenziale	
В	Superficie utile netta esentabile dal contributo di	46,57 mq
	costruzione (art. 90 comma 1 lett. c) L.P. n. 15/2015)	
С	Contributo per cat. A1(Interventi di recupero)	61,12 €/mq
	TOTALE CONTRIBUTO DOVUTO (A x C)	2.846,35 €
	TOTALE CONTRIBUTO ESENTABILE (B x C)	2.846,35 €
	TOTALE CONTRIBUTO DA VERSARE	0,00€

- **4. di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa:
- **5. di dare atto**, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, che il presente provvedimento concerne:
  - beneficiario: signor K. C. e dalla signora G. A. (così come individuato nell'istanza presentata, agli atti);
    - vantaggio economico: 2.846,35 €;

00141		$\neg$	NAC 770	0000	A I 4
( :( ) (/	11/11	1)1	MEZZO	)(:()K(	INIA

- norma o titolo a base dell'attribuzione: art. 90 comma 1 lettera c) della L.P. 15/2015;
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: =====;
- struttura competente per l'istruttoria: servizi tecnici;
- responsabile del procedimento: ing. Andrea Bosoni;
- **6. di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 che avverso la presente determinazione sono ammessi:
  - a. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
  - **b.** ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Andrea Bosoni f.to digitalmente

Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal al		
Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione.		
La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto di regolarità contabile né di pubblicazione.		
II Segretario comunale avv. Enrico Sartori f.to digitalmente		
 Comunicazione ai capigruppo		